



Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SOMMARIO

1. Le ragioni dell'intervento. Il nuovo codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. 3
2. Le indicazioni fornite 3

1. Le ragioni dell'intervento. Il nuovo codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Il nuovo intervento sulla determinazione n. 4/2011 si è reso necessario al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e le indicazioni fornite alle nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le nuove norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Con l'occasione sono stati meglio esplicitati alcuni orientamenti già espressi dall'Autorità con le precedenti delibere di aggiornamento della determinazione sulla tracciabilità oppure in altri atti o pareri.

Nella determinazione è chiarito che le indicazioni ivi riportate attengono ai soli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, invece, gli adempimenti in materia di comunicazione all'Autorità, di trasparenza o di pubblicità legale sono disciplinati in altri atti. Pertanto, alle ipotesi di esenzione dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità individuate nel presente atto possono non corrispondere potrebbe non corrispondere l'esenzione dagli altri obblighi vigenti. È il caso, ad esempio, degli affidamenti in house, per i quali è prevista la non applicazione della normativa sulla tracciabilità, ma l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità per finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza.

In considerazione dell'assenza di novità rilevanti e dell'urgenza di fornire indicazioni al mercato, l'Autorità ha ritenuto di non sottoporre il documento a preventiva consultazione pubblica.

2. Le indicazioni fornite

Oltre agli interventi resi necessari per adeguare la determinazione alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, sono state fornite alcune specificazioni.

Ci si riferisce, in primo luogo alla precisazione contenuta nel paragrafo 2.5, secondo cui, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verificano trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati. Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta (par. 2.11) è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte con la delibera n. 371/2022 sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento (articoli, 61, 128 e 129 del codice), inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del CIG previsto per tali affidamenti fa salva l'applicazione degli obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/90.

È stato ritenuto utile precisare, altresì, le modalità di applicazione della normativa in argomento alle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l'oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali

fattispecie è stato chiarito che, al di là del nomen iuris utilizzato, è opportuna l'applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Sono state eliminate le indicazioni sulle modalità di acquisizione del CIG, per le quali si rinvia alle delibere n. 261 del 20/6/2023 e n. 584 del 19/12/2023 e alla Comunicazione adottata congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 582 del 13/12/2023.